

Gazzetta ufficiale L 145

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

24 maggio 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/803 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽¹⁾ 14
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese** 31
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione, del 23 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac ⁽¹⁾** 37

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza** 40
- ★ **Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine** 42
- ★ **Decisione (UE) 2022/811 del Comitato di risoluzione unico, del 24 marzo 2022, relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio e alla chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico (SRB o Comitato) per l'esercizio finanziario 2020 (SRB/PS/2022/03)** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/803 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) È opportuno specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'ESMA in relazione ai DRSP soggetti alla sua vigilanza. In particolare, il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che tali norme procedurali includano disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni sulla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e disposizioni sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (3) Laddove l'ESMA constati gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'ESMA è tenuta a nominare al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell'indagine, il funzionario incaricato della stessa è tenuto a dare alla persona oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltata. Ciò significa che la persona interessata dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini presenti le proprie conclusioni all'ESMA. È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa essere assistita da un difensore di sua scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

- (4) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA riconosca alla persona oggetto delle indagini il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (5) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (6) Il diritto di difesa dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente ai sensi dell'articolo 38 *terdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014, il diritto di difesa della persona oggetto delle indagini non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tal caso, per prevenire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario, l'ESMA può adottare una decisione provvisoria senza dare alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni. L'ESMA dovrebbe dare alla persona la possibilità di essere ascoltata il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria e prima dell'adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata in anticipo dal funzionario incaricato delle indagini.
- (7) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia quindi il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione a violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (8) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione.
- (9) Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
- (10) Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.

*Articolo 2***Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini**

1. Al termine di un'indagine su potenziali violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e prima di trasmettere il fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, accludere documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

*Articolo 3***Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza**

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:
 - a) la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata alla persona oggetto delle indagini;
 - b) una copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
 - c) il verbale di eventuali audizioni.
2. Se un fascicolo è incompleto, l'ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 *octies* e 38 *nonies* del regolamento (UE) n. 600/2014.
5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA informa in tal senso la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine di almeno due settimane nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze entro il quale la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 *octies* e 38 *nonies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

6. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 38 *nonies* del medesimo regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Articolo 4

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 38 *decies* del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto del procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il DRSP o la persona interessata dal procedimento si siano conformati alla pertinente decisione di cui all'articolo 38 *decies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. La decisione di cui all'articolo 38 *decies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 38 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e adotta una decisione provvisoria con cui sono imposte misure di vigilanza a norma dell'articolo 38 *octies* del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.

L'ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'ESMA può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

3. L'ESMA adotta una decisione definitiva il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, l'ESMA reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'Autorità adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 38 *octies* del regolamento (UE) n. 600/2014. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

4. Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

Articolo 6

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

1. Su richiesta, l'ESMA concede alla persona oggetto delle indagini, cui il funzionario incaricato delle stesse o l'ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni, di accedere al fascicolo. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.
2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai DRSP e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ESMA o dall'autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell'ESMA conformemente all'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata al DRSP o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ o sia soggetta a controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 38 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 8***Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni**

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies* del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:
 - a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
 - b) un'azione dell'ESMA, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:
 - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
 - b) fintantoché l'esecuzione del pagamento sia sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e del controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 38 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

*Articolo 9***Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.
2. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l'ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.
3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

*Articolo 10***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/804 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48 *decies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente agli articoli 48 *septies* e 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, a determinate condizioni, agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza. L'articolo 48 *decies*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre tali sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, compresi i diritti di difesa, la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni.
- (2) Se l'ESMA constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011 per gli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Una volta terminato il suo lavoro, è opportuno che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta un fascicolo completo all'ESMA. Il fatto di essere informati di tali conclusioni e di avere la possibilità di rispondervi è parte integrante del diritto di difesa. È pertanto opportuno che la persona oggetto delle indagini sia informata delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e abbia la possibilità di rispondervi entro un termine ragionevole. È opportuno che le persone oggetto delle indagini possano essere assistite da un difensore di loro scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.
- (3) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA si assicuri che la persona abbia la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (4) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori a un'indagine, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (5) Poiché il funzionario incaricato delle indagini svolge il proprio lavoro in modo indipendente, l'ESMA non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, qualora l'ESMA sia in disaccordo, la persona dovrebbe essere informata e avere la possibilità di rispondere.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (6) Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che essa sia informata e abbia la possibilità di rispondere qualora l'ESMA concordi in tutto o in parte con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini.
- (7) Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente in forza dell'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tali casi, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dovrebbe essere garantito quanto prima dopo l'adozione della decisione. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dal funzionario incaricato delle indagini.
- (8) È opportuno che il potere dell'ESMA di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento sia esercitato nel debito rispetto del diritto alla difesa e non sia mantenuto oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l'ESMA decida di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, la persona interessata abbia la possibilità di essere ascoltata e che eventuali sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non siano più dovute dal momento in cui la persona interessata ottemperi all'ordine dell'ESMA cui si riferiscono.
- (9) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione alle violazioni dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011.
- (10) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione. Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
- (11) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (12) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

Articolo 2

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

1. Al termine di un'indagine sulle potenziali violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e prima di trasmettere un fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all'articolo 48 *decies*, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle sue osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:
 - la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata all'amministratore dell'indice di riferimento o alla persona oggetto delle indagini;
 - una copia delle osservazioni scritte trasmesse dall'amministratore dell'indice di riferimento o dalla persona oggetto delle indagini;
 - il verbale di eventuali audizioni.
2. Se un fascicolo è incompleto, l'ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *sexies* e 48 *septies* del regolamento (UE) 2016/1011.

5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *sexies* e 48 *septies* del regolamento (UE) 2016/1011.

6. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *septies* del medesimo regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Articolo 4

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona interessata dal procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che l'amministratore dell'indice di riferimento o la persona interessata dal procedimento di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 si è conformato alla pertinente decisione di cui all'articolo 48 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

3. La decisione dell'ESMA di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 48 *undecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1011.

2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e adotta una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.

L'ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte sulla tale decisione. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

L'ESMA può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

3. L'ESMA adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

4. Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

Articolo 6

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. Su richiesta, l'ESMA concede alla persona oggetto delle indagini cui il funzionario incaricato delle stesse o l'ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni di accedere al fascicolo. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.

2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 7

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte agli amministratori di indici di riferimento e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ESMA o dall'autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell'ESMA conformemente all'articolo 48 *quaterdecies* del regolamento (UE) 2016/1011 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata agli amministratori degli indici di riferimento o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione del regolamento (UE) 2016/1011.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 48 *duodecies* del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 8

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 48 *sexies* e 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:
 - a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
 - b) un'azione dell'ESMA o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 48 *quaterdecies* del regolamento (UE) 2016/1011, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:
 - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
 - b) fintantoché l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA, in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità all'articolo 48 *duodecies* del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 9

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.
2. Una volta che l'ESMA abbia appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il funzionario contabile trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.
3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

Articolo 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/805 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2022****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 *terdecies* del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'ESMA di addebitare agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi commissioni associate alle domande di autorizzazione, a norma dell'articolo 34, e di riconoscimento, a norma dell'articolo 32 dello stesso regolamento, nonché commissioni annuali associate allo svolgimento dei suoi compiti a norma di tale regolamento in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti. L'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che tali commissioni siano proporzionate al fatturato dell'amministratore di indici di riferimento interessato e coprano tutti i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione o il riconoscimento e lo svolgimento dei suoi compiti in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi conformemente a tale regolamento.
- (2) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ad amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (3) È opportuno che agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi siano addebitate commissioni associate alle domande di autorizzazione («commissioni di autorizzazione») e di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per l'elaborazione delle domande di autorizzazione e di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, per chiedere informazioni aggiuntive, per elaborare decisioni e per valutare l'importanza sistemica degli indici di riferimento critici nonché la conformità degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi.
- (4) Considerando che la valutazione delle domande, siano esse presentate da amministratori grandi o piccoli, richiede risorse altrettanto ingenti, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere una commissione di riconoscimento forfettaria identica per tutti gli amministratori di paesi terzi.
- (5) Sulla base del carico di lavoro previsto e del costo che ciò rappresenta per l'ESMA, che sarà interamente coperto dalla commissione di riconoscimento una tantum, è opportuno che il costo della valutazione di una domanda di riconoscimento sia fissato a 40 000 EUR.
- (6) Gli indici di riferimento critici sono soggetti a un esame più approfondito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e i loro amministratori devono rispettare requisiti organizzativi più rigorosi. Di conseguenza, il processo di autorizzazione rappresenta un carico di lavoro più elevato per l'ESMA. Pertanto la commissione di autorizzazione per l'amministratore di un indice di riferimento critico dovrebbe essere significativamente superiore alla commissione per la valutazione di una domanda di riconoscimento.
- (7) Al fine di promuovere la qualità e la completezza delle domande ricevute e in linea con l'approccio dell'ESMA nei confronti della registrazione delle entità su cui vigila, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere dovuta al momento della presentazione della domanda.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (8) Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l'attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall'ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all'articolo 48 *terdecies* e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.
- (9) Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all'ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all'interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell'amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell'Unione.
- (10) La domanda di riconoscimento nell'Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l'offerta dei loro indici di riferimento nell'Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall'uso di tali indici di riferimento nell'Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20 000 EUR.
- (11) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di autorizzazione e di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché il lavoro amministrativo richiesto nel caso di una domanda di riconoscimento o di autorizzazione rifiutata è identico a quello richiesto nel caso di una domanda accettata, le commissioni di riconoscimento e di autorizzazione non dovrebbero essere rimborsate in caso di rigetto della domanda.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (13) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all'autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

*Articolo 3***Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione**

1. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. L'amministratore di un indice di riferimento critico che presenta domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 250 000 EUR.
3. La commissione di autorizzazione e la commissione di riconoscimento sono pagate al momento della presentazione della domanda, previa ricezione della nota di addebito dell'ESMA.
4. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2021 e trasmesse all'ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all'inizio del 2022.
5. Le commissioni di riconoscimento e le commissioni di autorizzazione non sono rimborsate.

*Articolo 4***Commissioni annuali di vigilanza**

1. L'amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza:
 - a) di 250 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
 - b) di 200 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA non debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011.
2. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza calcolata come segue:
 - a) la commissione annuale di vigilanza per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti adeguata in funzione del coefficiente di fatturato;
 - b) la commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti per un dato anno (n) è pari al bilancio di vigilanza dell'ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno (n) meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all'ESMA per l'anno (n);
 - c) per ciascun amministratore di paese terzo il coefficiente di fatturato corrisponde alla sua quota di fatturato applicabile nel fatturato aggregato generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti:

$$\text{Coefficiente di fatturato «amministratore i»} = \frac{\text{fatturato applicabile dell'amministratore i}}{\sum \text{fatturato applicabile di tutti gli amministratori di paesi terzi}}$$

- d) la commissione minima annuale di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti è pari a 20 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell'amministratore di un paese terzo riconosciuto è pari a zero.

3. Gli amministratori di indici di riferimento versano all'ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell'anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate.

Articolo 5

Commissioni annuali di vigilanza nell'anno del riconoscimento o dell'autorizzazione

In deroga all'articolo 4, la commissione di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata riducendo la commissione di vigilanza, adeguandola in funzione del seguente coefficiente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data della registrazione fino al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l'amministratore è stato informato dall'ESMA che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA.

A titolo di deroga, se è autorizzato nel mese di dicembre, l'amministratore di indici di riferimento non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.

Articolo 6

Fatturato applicabile

Il fatturato di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto è costituito dai ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione durante il suo ultimo esercizio finanziario.

Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all'ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento nell'Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno. Se l'amministratore di un paese terzo è riconosciuto dopo il 30 settembre di un anno civile, esso fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell'anno civile del riconoscimento. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell'ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in un importo in euro al tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Gli amministratori di paesi terzi riconosciuti prima del 1° gennaio 2022 comunicano all'ESMA il proprio fatturato 2020 entro il 31 gennaio 2022.

Articolo 7

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro.
2. I ritardi di pagamento comportano una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

Articolo 8

Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l'autorizzazione

1. Le commissioni per la presentazione della domanda, l'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte dell'amministratore di indici di riferimento e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.

2. L'ESMA non rimborsa le commissioni agli amministratori di indici di riferimento che decidano di ritirare la domanda di autorizzazione.

Articolo 9

Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 per un esercizio finanziario è versata all'ESMA entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale è dovuta. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. L'ESMA non rimborsa le commissioni annuali di vigilanza.
3. L'ESMA invia la fattura all'amministratore dell'indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

Articolo 10

Rimborso delle autorità nazionali competenti

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l'ESMA addebita la commissione di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori di paesi terzi e agli amministratori di indici di riferimento critici.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità nazionale competente i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con un importo che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) l'importo è concordato dall'ESMA e dall'autorità competente prima che abbia luogo la delega di compiti;
 - b) l'importo è inferiore all'importo totale delle commissioni di vigilanza pagate all'ESMA dagli amministratori di indici di riferimento pertinenti.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso in cui il presente regolamento entri in vigore dopo il terzo mese del 2022, le commissioni annuali di vigilanza per il 2022 applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA sono dovute entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, delle commissioni annuali di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), il fatturato applicabile si basa provvisoriamente sui ricavi generati nel 2021. Quando il bilancio sottoposto a revisione nel corso del 2021 è disponibile, gli amministratori degli indici di riferimento lo presentano all'ESMA senza indugio. L'ESMA ricalcherà le commissioni annuali di vigilanza nel corso del 2021 sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile e presenterà una fattura finale per la differenza a ciascun amministratore di indici di riferimento.

Articolo 12

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14 *bis*

visto e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24 *bis*,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE E PIATTAFORMA CONTINENTALE/ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA

1.1. Misure in vigore

- (1) Il 16 giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione ⁽⁴⁾, dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Egitto («misure in vigore»).

1.2. Piattaforma continentale/zona economica esclusiva

- (2) Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto i nuovi articoli 14 *bis* e 24 *bis* rispettivamente nel regolamento antidumping di base e nel regolamento antisovvenzioni di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

- (3) Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS («PC/ZEE») ⁽⁶⁾, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (4) Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che deve imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Lo strumento doganale ⁽⁷⁾ è applicabile dal 2 novembre 2019.

2. PROCEDURA

2.1. Riapertura parziale delle inchieste

- (5) Il 27 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽⁸⁾ di riapertura delle inchieste che hanno portato all'istituzione di misure antidumping e compensative sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto.
- (6) La riapertura si limitava ad accertare se le misure dovessero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («paesi interessati») e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE in quanto, all'epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se fosse opportuna l'estensione dei dazi alla PC/ZEE.
- (7) La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova che dimostravano che i prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che erano state poi esportate in parchi eolici offshore nella PC/ZEE, arrecando con ciò pregiudizio all'industria dell'Unione. Questi elementi di prova erano stati in parte forniti dall'industria dell'UE. Una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione è stata messa a disposizione delle parti interessate.

2.2. Parti interessate

- (8) La Commissione ha informato della riapertura del caso tutte le parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire la missione della Repubblica popolare cinese, la missione dell'Egitto, i produttori esportatori e le loro società collegate nella RPC e in Egitto, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti dell'Unione e gli utilizzatori dell'Unione.

⁽⁶⁾ La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine [cfr. in particolare l'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)]. Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell'attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Il prodotto oggetto del riesame potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

⁽⁸⁾ Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 199 del 27.5.2021, pag. 6).

- (9) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nell'avviso. Nessuna parte interessata ha chiesto un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nel procedimento commerciale.

2.3. Risposte al questionario

- (10) La Commissione ha inviato un questionario alle parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La Commissione ha ricevuto risposte da quattro produttori dell'Unione, dall'associazione dell'industria dell'Unione e da un utilizzatore.
- (12) I produttori esportatori non hanno risposto al questionario. La Commissione ha comunicato alle missioni della RPC e dell'Egitto che, a causa dell'insufficiente collaborazione dei produttori esportatori della RPC e dell'Egitto, intendeva applicare rispettivamente l'articolo 18 del regolamento antidumping di base e l'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base e basare pertanto le sue conclusioni sui dati disponibili. Non sono pervenute osservazioni in risposta a detta comunicazione.

2.4. Periodo dell'inchiesta

- (13) Il periodo dell'inchiesta è stato lo stesso delle inchieste iniziali, vale a dire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

2.5. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello delle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) e originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

2.6. Osservazioni sull'apertura

- (15) La missione dell'Egitto ha messo in dubbio la legittimità delle nuove disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (articoli 14 bis e 24 bis rispettivamente) a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e della normativa doganale dell'Unione.
- (16) La Commissione ha respinto l'argomentazione. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*) prevede esplicitamente che alcune disposizioni della normativa doganale possano applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali. L'UNCLOS fa parte del diritto dell'Unione. La zona economica esclusiva è disciplinata dalla parte V dell'UNCLOS, mentre le disposizioni riguardanti la piattaforma continentale sono contenute nella parte VI dell'UNCLOS. L'articolo 56 dell'UNCLOS definisce «Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva», che comprendono l'installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

strutture». In base all'articolo 60, paragrafo 2, dell'UNCLOS «Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione». L'elenco delle materie in questa disposizione non è esaustivo. L'articolo 80 dell'UNCLOS rende l'articolo 60 applicabile anche alla piattaforma continentale. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emanato ulteriori orientamenti in merito alla richiamata disposizione dell'UNCLOS. Nella sentenza sul caso M/V «Saiga» il Tribunale ha dichiarato che nella zona economica esclusiva lo Stato costiero ha giurisdizione sull'applicazione di leggi e regolamenti doganali a isole artificiali, impianti e strutture (articolo 60, paragrafo 2). Secondo il Tribunale, la convenzione non conferisce a uno Stato costiero il potere di applicare le proprie leggi doganali ad altre parti della zona economica esclusiva non menzionate sopra ⁽¹⁰⁾. In base a quanto precede, ai sensi dell'UNCLOS, l'Unione è competente per la riscossione dei dazi antidumping e compensativi, che rientrano tra le «leggi e [i] regolamenti doganali, fiscali». Di fatto la competenza normativa dell'Unione si estende anche a zone sulle quali gli Stati membri esercitano diritti sovrani ai sensi del diritto internazionale pubblico ⁽¹¹⁾. La Commissione ha infine concluso che non vi è motivo di accogliere la richiesta della missione dell'Egitto di non applicare gli articoli 14 bis e 24 bis dei rispettivi regolamenti di base.

3. VALUTAZIONE

3.1. Osservazioni preliminari

- (17) La Commissione ha analizzato, tra l'altro, le seguenti operazioni relative al periodo dell'inchiesta iniziale:
- la riesportazione ai sensi del codice doganale dell'Unione ⁽¹²⁾ del prodotto oggetto dell'inchiesta nella PC/ZEE;
 - le spedizioni dirette del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nella PC/ZEE; e
 - l'esportazione o la riesportazione di prodotti finiti che incorporano il prodotto oggetto dell'inchiesta dal territorio doganale dell'UE nella PC/ZEE, sia nel caso in cui detto prodotto sia prima stato immesso in libera pratica nel territorio doganale dell'UE e poi incorporato nel prodotto finito, sia nel caso in cui sia stato incorporato nel prodotto finito secondo un diverso regime doganale (ad esempio il regime di perfezionamento attivo di cui al codice doganale dell'Unione).
- (18) Due utilizzatori hanno inizialmente collaborato all'inchiesta: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A («SGRE») e Vestas Wind Systems A/S («Vestas»). Tuttavia dopo la riapertura delle inchieste, solo SGRE ha risposto al questionario.
- (19) Come indicato al considerando 469 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1079 del regolamento (UE) 2020/776, questi due utilizzatori sono tra i maggiori produttori di turbine eoliche dell'Unione e il loro consumo complessivo rappresenta oltre il 20 % della domanda di prodotti GFF dell'Unione. Le loro importazioni rappresentano insieme più del 30 % del totale delle importazioni dai paesi interessati.
- (20) Come indicato al considerando 464 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1075 del regolamento (UE) 2020/776, i produttori di turbine eoliche sono i maggiori utilizzatori di prodotti GFF e rappresentano circa il 60-70 % della domanda di tali prodotti nell'Unione. Tra gli altri utilizzatori figurano i produttori di imbarcazioni (circa l'11 %), autocarri (circa l'8 %) e attrezzature sportive (circa il 2 %) nonché i fornitori di sistemi di risanamento di canalizzazioni (circa l'8 %).
- (21) I produttori di turbine eoliche utilizzano i prodotti GFF per la fabbricazione di pale destinate agli impianti di torri eoliche sul continente che vengono poi spedite e installate a terra o in mare nella PC/ZEE.
- (22) Secondo la tabella 2 del regolamento (UE) 2020/492 e del regolamento (UE) 2020/776, il consumo totale di prodotti GFF è stato di 1 68 270 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁰⁾ Sentenza del 1° luglio 1999, Saint Vincent e Grenadines v Guinea, elenco dei casi dell'ITLOS, n. 2.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/UK, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, punto 117.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013.

- (23) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nell'UE sono stati aggiunti circa 2 600 MW di nuova capacità eolica offshore. Una turbina eolica offshore da 8 MW utilizza 60 tonnellate di prodotti GFF per le tre pale eoliche. Di conseguenza gli impianti offshore dell'UE-28 nel 2018 hanno avuto bisogno di circa 19 958 tonnellate di prodotti GFF e gli impianti offshore dell'UE-27 di circa 10 118 tonnellate.

3.2. Egitto

- (24) Per il 2018 non si attestano importazioni dall'Egitto in regime di perfezionamento attivo. In quanto parte contraente della convenzione paneuromediterranea, l'Egitto gode di un trattamento tariffario preferenziale. Le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono pertanto soggette a tariffe preferenziali dello 0 % rispetto alle tariffe della nazione più favorita comprese tra il 5 % e il 7 %. Ne consegue che nel 2018 le parti non avevano nessuna giustificazione economica per importare prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo dall'Egitto.
- (25) Nella risposta al questionario SGRE ha indicato di non aver importato prodotti GFF dall'Egitto destinati a essere utilizzati nella PC/ZEE durante il periodo dell'inchiesta. Vestas invece non ha dato risposte che permettessero di far luce sulla questione. In proposito la Commissione ha osservato che già durante l'inchiesta iniziale Vestas non aveva indicato separatamente le importazioni originarie dell'Egitto. Eppure, stando alle informazioni presentate nell'inchiesta iniziale, in particolare ai dati forniti direttamente dagli esportatori egiziani, Vestas ha importato dall'Egitto quantità significative di prodotti GFF in regime normale, tra il 5 % e l'8 % delle importazioni dell'UE-28 e tra il 2 % e il 5 % del consumo dell'UE-28 ⁽¹³⁾. Queste percentuali sarebbero ben più elevate se riferite ai dati UE-27.
- (26) Allo stesso tempo Vestas disponeva nel 2018 di molti nuovi impianti offshore nell'UE, tra il 30 % e il 50 % della totalità di questo tipo di nuovi impianti nell'UE-28 e nell'UE-27. Ciò indica che durante il periodo dell'inchiesta iniziale sono state introdotte nella PCZEE/quantità significative di prodotti GFF egiziani. Nulla nel fascicolo contraddice questa conclusione.
- (27) Questa conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che le importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto sono avvenute immediatamente dopo l'istituzione delle misure in regime di perfezionamento attivo (oltre 230 tonnellate nella seconda metà del 2020).
- (28) Pertanto sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che dall'Egitto sono state introdotte nella PC/ZEE quantità significative, contribuendo al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

3.3. La RPC

- (29) Nel 2018 il volume delle importazioni dalla Cina di prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo era di 5 343 tonnellate, 4 835 delle quali erano importazioni verso gli Stati membri con impianti offshore, per il 15 % verso il Regno Unito.
- (30) In risposta al questionario SGRE ha comunicato le importazioni di prodotti GFF dalla RPC verso la PC/ZEE dell'Unione sia in regime di perfezionamento attivo sia in regime normale. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo solo per l'UE-27 rappresentavano, durante il periodo dell'inchiesta, tra l'1 % e il 3 % del consumo totale di prodotti GFF UE-28 e tra il 4 % e il 7 % del totale delle importazioni di prodotti GFF UE-28 ⁽¹⁴⁾. La percentuale delle importazioni UE-27 e del consumo UE-27 sarebbe quindi persino maggiore. Tali quantità sono di per sé sufficienti ad arrecare pregiudizio, in quanto superiori ai livelli minimi, e quindi a contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale. La Commissione ha ricordato che l'analisi del pregiudizio nell'inchiesta iniziale era stata effettuata cumulando le importazioni dall'Egitto con quelle dalla RPC. Pertanto un aumento delle importazioni destinate alla PC/ZEE può solo contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (31) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva estendere le misure ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto importati nella PC/ZEE. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

⁽¹³⁾ Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.

⁽¹⁴⁾ Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.

- (32) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha sostenuto che la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi completa del pregiudizio ai sensi dei regolamenti di base prima di poter decidere di estendere le misure a un nuovo territorio, vale a dire la PC/ZEE. Ha poi sostenuto che nel 2018 la Commissione aveva limitato l'analisi del pregiudizio al volume delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina verso la PC/ZEE e non aveva esaminato l'andamento delle importazioni nella PC/ZEE nel periodo in esame, ossia dal 2015 al 2018.
- (33) SGRE ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto valutare se fosse nell'interesse dell'Unione istituire misure in relazione alle importazioni in questione. Il fatto che l'interesse dell'Unione non avesse impedito l'istituzione delle misure iniziali non significava assolutamente che l'interesse dell'Unione non avrebbe impedito l'estensione delle misure alla PC/ZEE. Secondo SGRE estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto in contrasto con la politica dell'UE in materia di energie rinnovabili di sostegno all'attrattiva e alla competitività dell'energia eolica dell'UE, che ha subito pressioni sui prezzi e accusato problemi generali di redditività dovuti alle attuali condizioni di mercato. Sempre secondo SGRE i produttori dell'Unione non dispongono di capacità di produzione sufficienti per soddisfare la crescente domanda. Dall'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2020, l'industria dei prodotti GFF dell'UE non avrebbe aumentato adeguatamente la sua produzione né la sua capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di prodotti GFF dell'UE. La Commissione ha osservato che non sono stati presentati elementi di prova al riguardo, ad eccezione di un grafico relativo alle previsioni degli impianti eolici offshore in Europa per il periodo 2020-2030.
- (34) SGRE ha poi sostenuto che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE costringerebbe utilizzatori come SGRE a espandere o trasferire la loro produzione di pale per turbine eoliche offshore dai paesi dell'UE a paesi terzi, incidendo in tal modo sull'occupazione e sui fornitori dell'Unione.
- (35) SGRE ha inoltre affermato che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE comporterebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori del prodotto in esame.
- (36) La Commissione ha osservato che l'avviso di riapertura indicava chiaramente che la riapertura delle inchieste iniziali si limitava solo ad accertare se le misure dovessero applicarsi ai prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE. Le informazioni contenute nella nota al fascicolo che hanno portato alla riapertura delle inchieste ne hanno confermato la portata limitata. La portata della presente inchiesta si evince direttamente dalla formulazione dell'articolo 14 *bis* del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24 *bis* del regolamento antisovvenzioni di base ed è inoltre pienamente in linea con il considerando 24 del pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale ⁽¹⁵⁾. Il criterio giuridico richiesto in queste disposizioni è che il prodotto oggetto di dumping e/o di sovvenzioni trasportato in quantità significative nella PC/ZEE «arrechi pregiudizio all'industria dell'Unione».
- (37) Come chiaramente indicato nell'avviso di riapertura, la particolarità della situazione che ha portato alla presente inchiesta è costituita dal fatto che lo strumento doganale di cui agli articoli 14 *bis* e 24 *bis* non era applicabile al momento dell'apertura dell'inchiesta iniziale. A norma dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 2, e dell'articolo 24 *bis*, paragrafo 2, lo strumento doganale è divenuto in seguito disponibile e ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Come tuttavia specificato sempre nell'avviso di riapertura, nelle inchieste iniziali che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping e compensativi la Commissione aveva già incluso nell'esame le importazioni del prodotto in esame in regime di perfezionamento attivo, concludendo che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. L'analisi del pregiudizio nelle inchieste iniziali ha riguardato non solo il 2018, ma l'intero periodo in esame, vale a dire dal 2015 al 2018. La presente inchiesta si è basata su queste risultanze per stabilire se l'estensione dei dazi alla PC/ZEE fosse opportuna. Il regolamento che istituisce i dazi ha già pertanto confermato che il prodotto oggetto di dumping/sovvenzione trasportato in quantità significative nella PC/ZEE arrecherebbe pregiudizio all'Unione. La riapertura dell'inchiesta ha confermato l'esistenza di queste quantità e che è opportuno estendere le misure in vigore per proteggere l'industria dell'Unione.
- (38) Tenuto conto di questa situazione e del criterio giuridico pertinente, la Commissione si è basata sui dati, sugli elementi di prova e sulle risultanze riguardanti il pregiudizio nelle inchieste iniziali. Dalla presente inchiesta è emerso che nella PC/ZEE sono state introdotte importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni in quantità significative e che queste importazioni arrecherebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto potrebbero solo aggravarne la situazione pregiudizievole. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/825.

- (39) Quanto all'argomentazione secondo cui nell'ambito delle inchieste riaperte non sarebbe stato preso in considerazione l'interesse dell'Unione, gli articoli 14 *bis* e 24 *bis* dei rispettivi regolamenti di base non contengono alcun riferimento alla necessità di valutare l'interesse dell'Unione. In ogni caso SGRE non ha presentato osservazioni su questo punto in seguito all'apertura della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato che le osservazioni di SGRE in merito all'interesse dell'Unione sono simili a quelle già trattate e confutate nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali o non sono suffragate da elementi di prova. La valutazione della Commissione se sia opportuno estendere le attuali misure alla PC/ZEE è pertanto confermata e le argomentazioni sono respinte.

5. ESTENSIONE DELLE MISURE

- (40) Sulla base di quanto precede, sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS dovrebbero essere istituiti gli attuali dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.
- (41) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

2. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono ricevuti su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.

3. Norme specifiche per l'introduzione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a norma dei paragrafi 1 e 2 figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 *bis* del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) 2016/1037.

4. I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:

Paese interessato	Società	Dazio antidumping definitivo	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc.	69,0 %	30,7 %	C531
	PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.	37,6 %	17,0 %	C532
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	37,6 %	24,8 %	Cfr. allegato I
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	34,0 %	30,7 %	Cfr. allegato II
	Tutte le altre società	69,0 %	30,7 %	C999
Egitto	Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.	20,0 %	10,9 %	C533
	Tutte le altre società	20,0 %	10,9 %	C999

5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping e del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 4 o all'allegato I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il/La sottoscritto/a certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione della fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd	C534
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd	C535
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd	C537
NMG Composites Co., Ltd	C538
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd	C539

ALLEGATO II

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd	C536

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/807 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2022****recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 contengono un errore per quanto riguarda il nome di un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. Nel considerando 347 e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 il nome di questa società è infatti erroneamente incompleto, in quanto ne sono stati omessi gli ultimi tre termini («Products Co., Ltd.»).
- (3) Ne consegue che il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 non rispecchiano il nome completo corretto del produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. La Commissione ha quindi deciso di rettificare di conseguenza il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Gli effetti della rettifica dovrebbero decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, vale a dire dal 18 febbraio 2022.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il considerando 347 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dal seguente:

«(347) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha riscontrato alcuni errori materiali nell'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati corretti. Tali correzioni si sono basate sulle informazioni fornite dalle parti interessate nel modulo di campionamento. Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd., che ha presentato informazioni ai fini del campionamento per i suoi produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., è stata quindi depennata dall'elenco e sostituita dai suoi produttori collegati. Analogamente, BSC Corporation, un operatore commerciale che esporta il prodotto fabbricato dalla sua società collegata Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd, è stata depennata dall'elenco e sostituita dal suo produttore collegato.».

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Anhui Goodlink Fastener Co., Ltd	C859
Repubblica popolare cinese	Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co., Ltd.	C767
Repubblica popolare cinese	Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd	C768
Repubblica popolare cinese	Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd	C769
Repubblica popolare cinese	Changshu City Standard Parts Factory Co., Ltd.	C770
Repubblica popolare cinese	CHENGLONG TECHNOLOGY (JIAXING) CO., LTD.	C771
Repubblica popolare cinese	EC International (Nantong) Co., Ltd.	C772
Repubblica popolare cinese	FASTWELL METAL PRODUCTS CO., LTD	C773
Repubblica popolare cinese	Finework (Hunan) New Energy Technology Co., Ltd	C774
Repubblica popolare cinese	FRÖTEK Plastic Technology (Wuxi) CO., LTD	C775
Repubblica popolare cinese	Haining Hisener Trade Co., Ltd	C776
Repubblica popolare cinese	HAINING JINJIE METAL CO., LTD	C778
Repubblica popolare cinese	HAIYAN BOOMING FASTENER CO., LTD.	C779
Repubblica popolare cinese	Haiyan C&F Fittings Co., LTD	C780
Repubblica popolare cinese	HAIYAN GUANGDA HARDWARE CO., LTD.	C781
Repubblica popolare cinese	Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing And Tech. Co., Ltd	C782
Repubblica popolare cinese	Haiyan Shangxin Standard Parts Co., Ltd	C783
Repubblica popolare cinese	HAIYAN TIANQI STANDARD PARTS CO., LTD.	C784
Repubblica popolare cinese	Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd.	C785
Repubblica popolare cinese	HAIYAN XINGLONG FASTENER CO., LTD	C786
Repubblica popolare cinese	HAIYAN YIHUI HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD	C787

Repubblica popolare cinese	HAIYAN YOUSUN ENTERPRISE CO., LTD	C788
Repubblica popolare cinese	HANDAN HAOSHENG FASTENER CO., LTD.	C789
Repubblica popolare cinese	HILTI (CHINA) LTD	C790
Repubblica popolare cinese	Jia Xing Tai Cheng Aoto Parts Co., Ltd	C791
Repubblica popolare cinese	Jiashan Chaoyi Fastener Co., Ltd	C792
Repubblica popolare cinese	JIASHAN GIANT IMP.&EXP.TRADE CO., LTD	C793
Repubblica popolare cinese	Jiashan Sanxin Fastener Company Limited	C794
Repubblica popolare cinese	Jiashan United Oasis Fastener Co., Ltd	C795
Repubblica popolare cinese	JIASHAN WEIYUE FASTENER CO., LTD	C796
Repubblica popolare cinese	Jiashan Xiaohai Metal Products Factory	C797
Repubblica popolare cinese	JIASHAN YONGXIN FASTENER CO., LTD	C798
Repubblica popolare cinese	JIAXING CHENGFENG METAL PRODUCTS CO., LTD	C799
Repubblica popolare cinese	JIAXING H.J TECH INDUSTRY LIMITED	C800
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Huanhuan Tong Plastic Industry Co., LTD	C801
Repubblica popolare cinese	JIAXING KINFAST HARDWARE CO., LTD.	C802
Repubblica popolare cinese	JIAXING LONGSHENG HARDWARE CO., LTD	C803
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Shangxiang Import and Export Co., LTD	C804
Repubblica popolare cinese	JIAXING SULATER AUTO PARTS CO., LTD.	C805
Repubblica popolare cinese	JIAXING TAIXIN AUTO PARTS MANUFACTURING CO., LTD	C806
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Victor Screw Co., Ltd	C807
Repubblica popolare cinese	JIAXING ZHENGYING HARDWARE CO., LTD	C808
Repubblica popolare cinese	Jinan Huayang Fastener Co., Ltd	C809
Repubblica popolare cinese	JINAN STAR FASTENER CO., LTD	C810
Repubblica popolare cinese	Lianyungang Suli Hardware Technology Co., Ltd.	C811

Repubblica popolare cinese	NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., LTD.	C812
Repubblica popolare cinese	NEW STARWDH INDUSTRIAL CO., LTD	C813
Repubblica popolare cinese	Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.	C814
Repubblica popolare cinese	Ningbo Economic & Technical Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd.	C815
Repubblica popolare cinese	Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd.	C816
Repubblica popolare cinese	NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO., LTD.	C817
Repubblica popolare cinese	Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd.	C818
Repubblica popolare cinese	Ningbo Nanjubaoge Fastener Manufacturing Co. Ltd	C819
Repubblica popolare cinese	Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd	C820
Repubblica popolare cinese	Ningbo Shengtai Fastener Technology Co., Ltd	C821
Repubblica popolare cinese	Ningbo Taida Hezhong Fastener Manufacture Co., Ltd.	C822
Repubblica popolare cinese	Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.	C823
Repubblica popolare cinese	NINGBO ZHONGBIN FASTENER MFG. CO., LTD	C824
Repubblica popolare cinese	Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.	C825
Repubblica popolare cinese	OK TECH CO., LTD	C826
Repubblica popolare cinese	PINGHU OTEBAY HARDWARE PRODUCT CO.LTD	C827
Repubblica popolare cinese	Pinghu Sanjiaozhou Lubricant Co., Ltd.	C828
Repubblica popolare cinese	Pol Shin Fastener (Zhejiang) Co., Ltd	C829
Repubblica popolare cinese	QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.	C830
Repubblica popolare cinese	Shanghai Autocraft Co., Ltd.	C831
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI CHAEN CHIA FASTENERS CO., LTD.	C832
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.	C833
Repubblica popolare cinese	Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd.	C777

Repubblica popolare cinese	Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd.	C834
Repubblica popolare cinese	Shanghai Galgem Hardware Company Limited	C835
Repubblica popolare cinese	Shanghai High-Strength Bolts Plant	C836
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD.	C837
Repubblica popolare cinese	Shanghai Yueda Nails Co., Ltd.	C838
Repubblica popolare cinese	SSF INDUSTRIAL CO., LIMITED	C839
Repubblica popolare cinese	Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co. Ltd	C840
Repubblica popolare cinese	Suzhou Hongly Hardware Co., Ltd	C841
Repubblica popolare cinese	Suzhou Litto Fastener Co., Ltd	C842
Repubblica popolare cinese	Suzhou YNK Fastener Co., Ltd.	C843
Repubblica popolare cinese	Yantai Agrati Fasteners Ltd.	C844
Repubblica popolare cinese	YUYAO ALFIRSTE HARDWARE CO., LTD	C845
Repubblica popolare cinese	Yuyao Zhenrui Metal Co., Ltd	C846
Repubblica popolare cinese	ZHE JIANG WORLD WIN FASTENER CO., LTD	C847
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Channov Auto Parts Co., Ltd	C848
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG CHAOBOER HARDWARE CO., LTD	C849
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG DONGHE MACHINERY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	C850
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Excellent Industries Co. Ltd	C851
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG MS TECHNOLOGY CO., LTD.	C852
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., LTD.	C853
Repubblica popolare cinese	Zhejiang RuiZhao Technology Co., Ltd.	C854
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Tianyuan Metal Products Co., Ltd	C855

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/808 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac è stata presentata il 30 luglio 2018 conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2023.
- (4) Il 22 ottobre 2020 il richiedente ha tuttavia confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (5) Poiché la domanda di rinnovo è stata ritirata, la proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva, prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916, non è più giustificata. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, alla riga 1 (Bispyribac), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2022/809 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 ⁽¹⁾, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 ⁽²⁾ che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 900 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 1 350 000 000 EUR.
- (4) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 840 000 000 EUR.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 1 840 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).

3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR.»;

4) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) dal ministero della Difesa e ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

DECISIONE (PESC) 2022/810 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2022****che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 ⁽¹⁾ che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 ⁽²⁾ che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 100 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 150 000 000 EUR.
- (4) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR destinati a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 160 000 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 160 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).

3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR.»;

4) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

DECISIONE (UE) 2022/811 DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO**del 24 marzo 2022****relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio e alla chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico (SRB o Comitato) per l'esercizio finanziario 2020 (SRB/PS/2022/03)****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 63, paragrafo 8,

visti gli articoli da 97 a 99 del regolamento finanziario dell'SRB del 17 gennaio 2020,

visti i conti annuali definitivi dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020, adottati il 30 giugno 2021 (i «conti annuali definitivi 2020»),

vista la relazione annuale dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020, adottata il 7 maggio 2021 (la «relazione annuale 2020»),

vista la relazione della Corte dei conti europea sui conti annuali dell'SRB relativi all'esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte del Comitato (la «relazione annuale della Corte dei conti 2020»),

vista la relazione sui conti annuali definitivi 2020, comprendente i pareri di audit del 16 giugno 2021, predisposta da Mazars Réviseurs d'Enterprises (la «relazione di audit Mazars 2020»),

vista la relazione della Corte dei conti europea [ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014] su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2020 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014 (la «relazione della Corte dei conti su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2020»),

vista la relazione annuale di audit interno 2020 del 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. solleva il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato per l'esercizio finanziario 2020;
2. approva la chiusura dei conti dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020;
3. presenta le proprie osservazioni nella mozione sottostante;
4. incarica il presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L) e sul sito web del Comitato.

⁽¹⁾ GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Per il Comitato di risoluzione unico
Birgit RODOLPHE
Membro della sessione plenaria

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT